

Impugnativa di delibera assembleare e sospensione cautelare

Tribunale di Napoli, 14 maggio 2014. Presidente Buttafuoco. Estensore Quaranta.

Società di capitali - impugnativa delibera assembleare - sospensione esecuzione della deliberazione impugnata - ammissibilità

Sospensiva esecuzione delibera assembleare - natura - misura cautelare tipica - ambito applicazione - delibere annullabili e delibere nulle - sussistenza

Sospensiva esecuzione delibera assembleare - presupposti - fumus boni juris - probabile esistenza vizio invalidante dedotto - periculum in mora - comparazione tra pregiudizio per opponente da esecuzione delibera invalida pregiudizio società per effetto sospensione di tale esecuzione

Sistema invalidità delibere - esigenza salvaguardia certezza e stabilizzazione rapporti societari - sussistenza

Delibere aumento e riduzione capitale sociale incidenti su aspetto organizzativo società e su quorum dell'assemblea - pronuncia d'invalidità - efficacia retroattiva - limiti - validità deliberazioni ulteriori adottate medio tempore ove non impugunate ex art. 2377, comma V, n. 2 - sussistenza

Interesse società stabilizzazione organizzazione - interesse socio denunziante travolgimento effetti delibera aumento di capitale, a cautela interessi patrimoniali (in termini di diluizione partecipazione) o amministrativi (in termini di quota di capitale vantata, ai fini della partecipazione assembleare) - comparazione - necessità - diritti amministrativi socio - pericolo imminente - necessità

L'art. 2378, commi 3° e 4°, c.c. stabilisce che il presidente del tribunale o il giudice istruttore (quale magistrato designato per la trattazione della causa di merito), sentiti gli amministratori ed i sindaci, possono sospendere, su richiesta di chi propone l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata. Tale norma prevede una misura cautelare tipica finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'azione di annullamento proposta, e cioè ad evitare che l'attore possa ricevere pregiudizio durante le more del processo volto alla invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c. La norma, benché non sia espressamente richiamata dall'art. 2379, ult. comma, c.c., trova senz'altro applicazione, oltre che alla delibere annullabili, anche alle delibere nulle, nel senso che, pur in difetto di una specifica previsione normativa, l'impugnante può chiedere la sospensione

della deliberazione anche nel caso in cui l'impugnazione è volta ad ottenerne non già la pronuncia di annullamento, quanto piuttosto la declaratoria di nullità.

*La sospensiva configura misura cautelare tipica, i cui presupposti sono a livello di *fumus la probabilita* del vizio invalidante dedotto ed a livello *periculum in mora*, quello accertato attraverso la comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente l'opponente potrebbe subire per effetto dell'esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione.*

La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità ritengono, quanto alle delibere di aumento e riduzione del capitale sociale che abbiano inciso sull'aspetto organizzativo della società e sui quorum dell'assemblea, che la relativa pronuncia d'invalidità – anche ritenendone l'efficacia retroattiva (il che è invero fonte di particolare dubbio) – non potrebbe comunque inficiare la validità delle deliberazioni ulteriori adottate medio tempore sul presupposto della prima, ove non impugnate ai sensi dell'art. 2377, comma V, n. 2. Ed infatti, come la "sospensione dell'esecuzione della deliberazione" (art 2378 c.c., comma 3), disposta dal giudice, rende illegittimi gli altri di esecuzione che vengano ciò nonostante posti in essere, così la mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorchè relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell'annullamento: in caso contrario l'istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l'impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l'abbia ottenuta.

In linea di principio, tra l'interesse della società a veder stabilizzata la sua organizzazione e quello del socio denunziante, a veder travolti gli effetti della delibera di aumento di capitale, a cautela di propri interessi patrimoniali (in termini di diluizione della sua partecipazione) o amministrativi (in termini di quota di capitale vantata, ai fini della partecipazione assembleare), prevale il primo.

Ai fini della concessione della sospensiva, per essere rilevante ai fini della comparazione richiesta il pericolo della lesione delle prerogative amministrative del socio – derivante dall'annacquamento della quota – dev'essere imminente ed irreparabile. Il socio ha comunque la possibilità di una nuova richiesta di sospensione del deliberato - da ritenersi sempre ammissibile in corso di causa e non necessariamente al momento dell'introduzione del giudizio - al momento del materializzarsi del rischio, del caso doppiata da quella riguardante l'autonoma

impugnativa della decisione ulteriore adottata, ai sensi del citato art. 2377, comma 5, n. 2 c.c.

(Massime a cura di Francesco Fimmanò - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dr. Arduino Buttafoco - presidente –
 - dr. Augusto Tatangelo - giudice –
 - dr. Enrico Quaranta - giudice relatore ed
 estensore –

sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 14 maggio 2014 sul

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC

PROMOSSO

DA

CASA DI SALUTE S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore unico dott. A. M., con sede in S. Giuseppe Vesuviano alla via Nuova Circumvallazione s.n.c.

RECLAMANTE

CONTRO

L. M. *Omissis* in virtù di procura e mandato a margine del ricorso per la sospensiva della delibera impugnata

RECLAMATO

avverso al provvedimento emesso dal G.D., Dott.ssa Macrì, il 24.01.2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 08/07/2013, la signora L. M., socia della CASA DI SALUTE S. S.r.l., conveniva in giudizio quest'ultima onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare l'invalidità, sub specie di nullità, della deliberazione dell'assemblea della società CASA DI SALUTE S. S.r.l. del 21 dicembre 2012 (verbale per Notar D. Rep. n. 190320 racc. 27723) presentata per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli con nota del 17 gennaio 2013 di approvazione della situazione economica e patrimoniale al 31 ottobre 2012, unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa (capo 1 della delibera), con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario;

2) accertare e dichiarare l'invalidità, sub specie di nullità, della deliberazione dell'assemblea della società CASA DI SALUTE S. S.r.l. di cui al medesimo verbale del 21 dicembre 2012, di apparente ripianamento della perdita di € 624.173,67 risultante dalla predetta situazione economica e patrimoniale (capo 2), e del collegato aumento del capitale da € 1.500.000,00 a € 1.900.000,00 a titolo gratuito e da € 1.900.000,00 ad € 2.900.000,00 a titolo oneroso, nonché di ogni altra decisione adottata nella predetta adunanza, in connessione alle predette deliberazioni, perché prese sulla base di un situazione economica e patrimoniale non veritiera e perché le perdite effettive erano e sono di importo notevolmente superiore a quelle riportate in quest'ultima, in

misura tale da assorbire integralmente le poste del patrimonio netto utilizzate per la parte di aumento a titolo gratuito, con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario;

3) in conseguenza delle perdite della società, quale risultano dalla rettifiche da apportare al patrimonio netto, accertare e dichiarare che il capitale sociale è stato completamente eroso e quindi accertare e dichiarare che la CASA DI SALUTE S. si è scolta ex art 2484, n. 4 cc., con ogni ulteriore provvedimento consequenziale necessario;

4) ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Napoli, la trascrizione della emananda sentenza, con ogni provvedimento consequenziale e necessario;

5) Vittoria di spese diritti e onorari del giudizio”.

A sostegno della domanda lamentava:

la non veridicità della situazione economica patrimoniale alla data del 31 ottobre 2012, così come approvata unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa (cfr. capo I della delibera) dalla quale emergeva una perdita sensibilmente maggiore di quella esposta in detta situazione (Euro 624.173,67), con riverberi anche sul capitale sociale, di fatto disgregato;

l'essere avvenuta la copertura della perdita ricorrendo a poste straordinarie (Riserva Straordinaria e Riserva di rivalutazione) palesemente insufficienti o comunque già integralmente assorbite dalla stessa, con la conseguenza che dette poste, in quanto divenute inesistenti, non potevano essere utilizzate per l'aumento di capitale, sino ad € 1.900.000,00 a titolo gratuito.

Con atto depositato in data 19.12.2013 ex art. 2378 c.c., la stessa L. M. Avanzava istanza volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della delibera de qua.

Con ordinanza datata 24.01.2014, depositata in cancelleria il 03.03.2014 e comunicata in pari data, la Dott.ssa MACRI', in accoglimento della proposta istanza cautelare, ha così statuito: "accoglie il ricorso e per l'effetto sospende l'esecuzione della delibera assembleare della casa di Salute Santa Lucia S.r.l. in data 21.12.2012 (verbale per Notar Dente rep. 19320, racc. 27723); spese al merito”.

Avverso detta ordinanza la CASA DI SALUTE S. s.r.l. proponeva reclamo al Collegio, con atto notificato in data 28.03.2014.

Nel reclamo esponeva:

che ai sensi dell'art. 2378 c.c., la sospensione della deliberazione doveva essere richiesta "Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione...". Nel caso di specie, la richiesta cautelare era invece pervenuta non solo a distanza di oltre un anno dalla deliberazione assunta ed a sei mesi dalla iscrizione a ruolo della sua impugnazione, ma, addirittura, successivamente alla adozione di ben due altre delibere assembleari, quella del 20 febbraio 2013, afferente la determinazione del compenso dell'amministratore, nelle quali si era espressa la votazione secondo la nuova misura delle partecipazioni risultanti all'esito dell'aumento di capitale non sottoscritto dalla socia L. M.. La richiesta cautelare si collocava in momento in cui la delibera per cui è causa ha avuto pressoché integrale attuazione;

che la domanda era preclusa per la decadenza di cui all'art. 2479 ter, 3° comma, dovendosi individuare quale dies a quo quello della trascrizione della delibera nel libro dei verbali delle assemblee della società(avvenuta

in data 21.12.2012) ed essendo spirato detto termine al momento della notifica della citazione;

che la domanda era improponibile ai sensi dell'art. 2434 bis c.c. poiché avvenuta dopo l'approvazione di un bilancio infrannuale.

La domanda è infondata sotto il profilo del fumus, essendo posto a suo fondamento la decisione del tribunale di Nola di annullamento delle deliberazioni di approvazione dei bilanci al 31.12.2006 ed al 31.12.2007, sentenza priva di efficacia di giudicato ed attualmente appellata. Peraltro tale decisione non ha apportato modifiche tali da ripercuotersi sull'integrità del patrimonio del capitale sociale; inoltre alcun diluizione della quota della ricorrente si è determinata in ragione del fatto che essa, a seguito dell'aumento di capitale a titolo gratuito aveva avuto un incremento nel suo valore nominale.

L'insussistenza del periculum, in termini di comparazione tra l'interesse della società a veder eseguita la deliberazione è quello del socio nei termini richiesti dall'art. 2378 4° comma c.c..

Concludeva pertanto per l'accoglimento del reclamo e la revoca della sospensiva concessa.

Resisteva al reclamo la sig.ra M., depositando comparsa ove esponeva:

che era infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 2378 co. 3 c.c. , giacché l'espressione della norma, secondo cui la sospensiva della delibera impugnata doveva essere promossa "con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione" era da intendersi nel senso di ancorare solo la misura al giudizio di merito.

che era altrettanto infondata è l'eccezione relativa alla asserita decadenza dal diritto di impugnare la delibera, giacché si verteva in ipotesi di azione di nullità di cui all'art. 2379 ter c.c. che contemplava un più lungo termine decadenziale rispetto a quello di tre mesi previsto dall'art. 2479 ter c.c. ovvero quello di 180 gg dall'iscrizione nel Registro delle Imprese; che l'eccezione volta a rimarcare l'improponibilità della domanda cautelare, per effetto dell'altrettanta improponibilità della domanda di merito ex art. 2434 bis c.c., non aveva pregio, visto che la tesi per cui l'impugnativa della delibera del 21.12.2012, sarebbe stata preclusa per effetto dell'approvazione del bilancio annuale al 31.12.2012 avvenuta il 27.06.2013, dunque prima della notifica della proposta impugnativa, non aveva alcuna giuridica fondatezza, perché la situazione patrimoniale aggiornata al 31/10/2012, per disposizione di legge (art. 2482 bis c.c.) e di statuto (vedi art. 22 dello Statuto, doc. 2), non era un vero e proprio bilancio di esercizio, che deve coprire un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.;

che erano altrettanto infondate le doglianze formulate quanto alle censure di merito del ricorso introduttivo, atteso che la sentenza del Tribunale di Nola emessa in data 4.4.2013, con la quale era stata accertata la nullità dei bilanci al 31.12.2006 ed al 31.12.2007, aveva determinato ripercussioni sull'integrità del patrimonio netto e del capitale sociale della società reclamata. In particolare, sia della CTU del prof. T. Ivi svolta che nella sentenza si erano indicate una serie di rettifiche da apportare al patrimonio netto, quantificando per talune in termini precisi gli importi, per altre, non giungendo a tale quantificazione, solo per la rilevata di un sistema adeguato contabile che consentisse di pervenire a dati certi. Più precisamente il prof. T. Aettifiche al patrimonio netto di Euro 642.296,71, per il bilancio 2006, e di Euro 274.396,67, per quello 2007 (v. nella tabella 12, pag. 55, relazione

01.06.2011, doc. 5) che, già da sole, incidevano sulla rappresentazione del patrimonio netto offerta dai bilanci, anche successivi, della clinica, nonché dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31.10.2012 sulla cui base era stato adottato il ripianamento delle perdite e l'aumento di capitale. Lo stesso CTU aveva avuto poi cura di rimarcare che tali rettifiche non esaurivano quelle che era necessario apportare al capitale sociale ed al patrimonio netto della società risultante dai due bilanci. Quelle più rilevanti, vale a dire in tema di immobilizzazioni materiali e di contenziosi in corso - per le quali non era stato in grado di quantificare il preciso ammontare, proprio per la rilevata mancanza di un sistema contabile adeguato che consentisse di pervenire a dati certi - avrebbero potuto determinare, ove applicate, un "capitale netto del bilancio 2006/2007....negativo";

- che il capitale sociale e il patrimonio netto rappresentati dalla situazione patrimoniale al 31.10.2012 non fossero reali, e che le poste utilizzate nella delibera del 21.12.2012 per il ripianamento delle perdite non erano disponibili, si apprezzava ancor di più alla luce della ulteriore e recente CTU disposta nel corso del giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Nola (Rg. n. 4132/2010, G.U. Dott.ssa D'INVERNO) ed avente ad oggetto l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2008. Ivi l'Ausiliario, prof. Se., avvalorava ulteriormente la prova dell'assoluta mancanza di veridicità della situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2012 e quindi la nullità delle delibere collegate di ripianamento delle perdite e di aumento del capitale (parte a titolo gratuito, parte a pagamento) adottate sulla base della stessa.
- in ordine alla contestata sussistenza del periculum, era da smentire l'affermazione avversa, secondo cui alcuna lesione le sarebbe derivata dall'impugnata delibera; che l'interesse patrimoniale di un socio si commisurava non al valore nominale della quota (apparentemente aumentato nella circostanza), ma al suo valore reale : la delibera impugnata aveva (tra gli altri) lo scopo di comprimere il suo peso all'interno della Società, portando la sua partecipazione al di sotto della soglia del 25% con forti ripercussioni sul diritto di voto della stessa (specie in ambito di nomina dell'organo di controllo cfr. art. 21 bis dello statuto). Dopo la notifica dell'impugnazione da ella proposta gli altri soci avevano di fatto versato i residui decimi, guardandosi bene dal sottoscrivere la sua quota (inoptata), con la conseguenza che, attraverso l'operazione, la sua percentuale di partecipazione era scesa al 17,92 % ;
- che il periculum andava affermato anche in relazione all'ulteriore diritto della socia - pregiudicato dall'invalida delibera e sul quale alcunché è stata in grado di dedurre anche in sede di reclamo la CASA DI SALUTE - al regolare e legittimo funzionamento della società e, quindi, ad una rappresentazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria che corrisponda a quella effettiva;
- che anche la comparazione tra il pregiudizio del socio, in caso di mancata sospensione della delibera, e il pregiudizio che invece subirebbe la società per effetto della predetta

sospensione, avrebbe condotto alla chiara sussistenza del *periculum in mora*. Infatti, l'interesse della società che meritava di essere tutelato era quello di essere correttamente amministrata e di avere una fotografia fedele della sua effettiva situazione economica e patrimoniale, onde poter compiere, attraverso l'organo a ciò deputato, consapevolmente le scelte gestionali, nei rapporti non solo con gli stakeholders (investitori, banche, fornitori), ma anche all'interno della sua struttura organizzativa, quale la sua eventuale liquidazione in presenza del *venir meno* della continuità aziendale.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo.

Ciò premesso, l'art. 2378, commi 3° e 4°, c.c. stabilisce che il presidente del tribunale o il giudice istruttore (quale magistrato designato per la trattazione della causa di merito), sentiti gli amministratori ed i sindaci, possono sospendere, su richiesta di chi propone l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata.

Tale norma prevede una misura cautelare tipica finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'azione di annullamento proposta, e cioè ad evitare che l'attore possa ricevere pregiudizio durante le more del processo volto alla invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c..

La norma, benché non sia espressamente richiamata dall'art. 2379, ult. comma, c.c., trova senz'altro applicazione, oltre che alla delibere annullabili, anche alle delibere nulle, nel senso che, pur in difetto di una specifica previsione normativa, l'impugnante può chiedere la sospensione della deliberazione anche nel caso in cui l'impugnazione è volta ad ottenerne non già la pronuncia di annullamento, quanto piuttosto la declaratoria di nullità.

Trattandosi di misura cautelare, i presupposti richiesti per la sua concessione sono, come sempre, la rilevazione, sia pure a livello di *fumus* (e cioè di probabilità), non solo di un vizio invalidante, ma anche del *periculum in mora*, il cui accertamento richiede, in concreto, la comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente l'opponente potrebbe subire per effetto dell'esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione: "il giudice ... provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione" (art. 2378, comma 4°, c.c.).

In definitiva, la delibera assembleare, di cui è stata chiesta la pronuncia dell'annullamento ovvero la declaratoria della nullità, può essere cautelatamente sospesa, a norma dell'art. 2378, comma 3° e 4°, c.c., solo se il giudice accerta:

1. che effettivamente, sia pure a livello di *fumus*, la delibera impugnata è inficiata da vizi di legittimità che ne comporterebbero l'annullabilità ovvero la nullità;
2. che l'opponente, per effetto della mancata sospensione, finirebbe per subire un danno illecito superiore a quello che legittimamente subirebbe la società ove la sospensione sia, viceversa, accordata (*periculum in mora*).

Ritiene il Tribunale che nella specie manchi proprio il secondo dei requisiti in esame.

Va anzitutto evidenziato che, nella sua formulazione anteriore alla riforma del diritto societario, la concessione della sospensiva di una delibera impugnata era subordinata alla ricorrenza di gravi motivi.

Sotto l'egida di tale disciplina, si confrontavano invero tre orientamenti:

- 1) quello secondo cui il presupposto andava valutato solo in relazione alla posizione del soggetto impugnante e ritenuto sussistente nella sola ipotesi in cui l'omessa sospensiva avrebbe pregiudicato il buon esito complessivo dell'impugnativa;
- 2) quello per il quale il requisito andava valutato in riferimento al pericolo che dalla sospensiva sarebbe potuto derivare alla società;
- 3) quello secondo cui i gravi motivi dovevano essere valutati sul presupposto del raffronto degli interessi contrapposti dell'impugnata e della società.

Partendo da tale incertezza, la riforma ha scelto il sistema della valutazione comparativa del pregiudizio temuto dal ricorrente e di quello che la società potrebbe soffrire per effetto della moratoria all'esecuzione del deliberato.

E' dubbio se a questa valutazione debba aggiungersi quella generale del periculum in mora, quale irrimediabile compromissione degli interessi del socio che si assume leso.

Sotto entrambi i profili, va tuttavia evidenziato che tutto il sistema dell'invalidità delle delibere, rinvenibili nella disciplina delle società, appare caratterizzato dall'esigenza di salvaguardare soprattutto i principi della certezza e della stabilizzazione dei rapporti societari.

Ciò emerge nelle norme che prevedono termini ristretti d'impugnativa (ad esempio, quello discusso tra le parti in punto di dies a quo ex art. 2379 ter), ipotesi di sanatoria delle nullità e fattispecie di decadenza per gli interessati all'impugnativa (arg. ex art. 2434 bis c.c.).

La dottrina prevalente più specificamente ritiene, quanto alle delibere di aumento e riduzione del capitale sociale che abbiano inciso sull'aspetto organizzativo della società e sui quorum dell'assemblea, che la relativa pronuncia d'invalidità – anche ritenendone l'efficacia retroattiva (il che è invero fonte di particolare dubbio) – non potrebbe comunque inficiare la validità delle deliberazioni ulteriori adottate medio tempore sul presupposto della prima, ove non impugnate ai sensi dell'art. 2377, comma V, n. 2.

Il principio così affermato trova conferma nell'arresto della Suprema Corte per cui "l'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali" (Cass. civ., Sez. I, 27/02/2013, n. 4946 Aglar S.p.A. C. Conti e altri CED Cassazione, 2013, Fisco on line, 2013).

Ed infatti, come la "sospensione dell'esecuzione della deliberazione" (art 2378 c.c., comma 3), disposta dal giudice, rende illegittimi gli altri di esecuzione che vengano ciò nonostante posti in essere, così la mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorchè relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell'annullamento: in caso contrario l'istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l'impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l'abbia ottenuta.

Pertanto, se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorchè annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell'aumento è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con la nuova maggioranza. Di effetto "a catena" sulla legittimità delle delibere in sequenza non può dunque parlarsi.

Alla luce di quanto precede, non può non evidenziarsi che in linea di principio, tra l'interesse della società a veder stabilizzata la sua organizzazione e quello del socio denunziante, a veder travolti gli effetti della delibera di aumento di capitale, a cautela di propri interessi patrimoniali (in termini di diluizione della sua partecipazione) o amministrativi (in termini di quota di capitale vantata, ai fini della partecipazione assembleare), prevalga il primo.

A ciò deve aggiungersi che l'aumento di capitale a titolo oneroso ha comunque l'attitudine di patrimonializzare la società, laddove la sospensione del deliberato relativo determinerebbe a fronte una perdita di un'occasione di aumento del capitale (pur insufficiente), con aggravamento della condizione dell'ente. A maggior ragione ove a tale sospensione si dovesse collegare un obbligo di restituzione dei versamenti in favore dei soci sottoscrittori.

Nella circostanza è pacifico tra le parti che i soci che hanno aderito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale hanno quasi integralmente versato il dovuto.

Inoltre, che la società ha emesso altre delibere con le nuove maggioranze, che ove non impugnate dalla reclamata sono destinate a rimanere ferme. Non può tacersi, quindi, che un beneficio – sia pur minore di quello necessario secondo la prospettazione della M. – la società lo ha ottenuto (in termini di miglioramento della propria situazione patrimoniale); la sospensione richiesta sarebbe idonea ad intaccare le prospettive di un ulteriore miglioramento della condizione dell'ente (da conseguire mediante il versamento dei decimi ancora dovuti) ed a porre a rischio (eventualmente) il risultato già raggiunto (quanto al pericolo di ripetizione da parte dei sottoscrittori di quanto versato).

Anche riguardo all'interesse patrimoniale della socia ricorrente, derivante dall'assunta compromissione del valore della relativa quota, v'è da dire che esso sarebbe maggiormente tutelato – a fini risarcitori - dalla conclusione effettiva dell'aumento di capitale deliberato.

A proposito dell'annacquamento della quota, le prerogative che si assumono lese (riguardo all'attuale indisponibilità di una quota utile, per disposizione di statuto, all'elezione dell'organo di controllo della società) invero allo stato non paiono correre alcun pericolo.

Più precisamente, risulta che , laddove il pregiudizio eventuale potrebbe essere opportunamente garantito da una nuova richiesta di sospensione del deliberato in esame (da ritenersi ammissibile sempre, in corso di

causa) al momento del realizzarsi del rischio (ad esempio, l'indizione di un'assemblea avente tale oggetto), del caso doppiata da quella riguardante l'autonoma impugnativa della decisione adottata dalla reclamante in tema, ai sensi del citato art. 2377, comma 5, n. 2 c.c.

Pertanto, non sussistendo un pregiudizio per la ricorrente che esorbiti quello che deriverebbe alla società dalla concessione della cautela richiesta, accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza impugnata.

Spese al definitivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sul reclamo riuniti, promosso da CASA DI SALUTE S. S.R.L. nei confronti di L. M., avverso al provvedimento emesso dal G.D., Dott.ssa Macrì , il 3.03.2014, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza impugnata;
spese al merito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 maggio 2014

Il giudice estensore

(dott. Enrico Quaranta)

Il Presidente

(dr. Arduino Buttafoco)